



Domanda di immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni

1. Richiedente¹

Tipo di richiedente	Azienda di fabbricazione svizzera	Altro soggetto che effettua l'immissione in commercio	
Numero d'identificazione delle imprese (IDI)			
Azienda			
Via		Numero	
NPA		Luogo	

2. Persona di contatto

Cognome		Nome	
Telefono		E-mail	

3. Biocarburante

Tipo di carburante			
Voce di tariffa		N. conv.	
Forma (solo importazione)	In quale forma è importato il biocarburante? Puro Miscelato →		
Aggiunta di additivi (esclusi odorizzanti)? Se s, contrassegnare la casella che fa al caso ^{^^}		In estate	In inverno
Prova del rispetto delle esigenze	Combustibili o carburanti rinnovabili derivati da rifiuti e residui di produzione ² (art. 3 cpv. 5 lett. a dell'ordinanza sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni [OCoCr]): - compilare l'allegato A1 OCoCr Altri combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni ai sensi dell'articolo 3 OCoCr: - compilare l'allegato A2 OCoCr		
Processo di fabbricazione			
Indirizzo dell'impianto (solo in caso di stabilimenti di fabbricazione svizzeri)			

¹ La forma maschile si riferisce a persone di entrambi i sessi.

² Per la definizione di rifiuti biogeni e residui di produzione biogeni si rimanda alle spiegazioni nell'all. A1, punto 2.



Impiego del carburante	Vendita e consumo proprio a scopo commerciale Consumo proprio a scopo privato Produzione di energia elettrica (utilizzo stazionario) Altro:
------------------------	--

4. Campioni

Per combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni liquidi per i quali la prova non viene fornita ai sensi dell'articolo 3 capoverso 5 lettera c OCoCr, insieme alla domanda vanno presentati anche dei campioni. A seconda dell'aggiunta, o meno, di additivi, si tratta dei seguenti campioni:

Carburanti con additivi	Carburanti senza additivi
- Materia prima: 2 campioni da 250 ml - Carburante con additivi: 2 campioni da 250 ml - Carburante senza additivi: 2 campioni da 250 ml - Additivi: 2 campioni da 50 ml - Composizione degli additivi (v. spiegazioni al punto 2.3) - Indicazioni sulla proporzione della miscela	- Materia prima: 2 campioni da 250 ml - Carburante: 2 campioni da 250 ml

ATTENZIONE: Se i campioni non vengono presentati, non è possibile rilasciare una prova del rispetto delle esigenze ecologiche e sociali.

5. Circuito commerciale e flusso delle merci

5.1 Materie prime

A seconda del tipo di materia prima, il circuito commerciale e il flusso delle merci completi devono essere indicati nell'allegato A1 o A2.

5.2 Carburanti (solo carburanti importati)

Circuito commerciale

Indicare tutte le persone coinvolte nel commercio, dal produttore del carburante fino all'importatore svizzero passando per eventuali commercianti. È possibile indicare solo un circuito commerciale per prova/carburante. Indicare sempre l'indirizzo completo.

Produttore del carburante		Commerciante 1		Commerciante 2 (esportatore)		Importatore in Svizzera
	→		→		→	



Flusso delle merci

Deve essere indicato il flusso (percorso) delle merci dal produttore fino al confine svizzero, passando per eventuali depositi intermedi. Devono essere indicati tutti i flussi delle merci (è perciò possibile indicare più varianti). Indicare sempre l'indirizzo completo. Se lo spazio a disposizione non è sufficiente, è possibile fornire le indicazioni su un foglio separato, sulla base del seguente schema.

Produttore del carburante		Deposito 1		Deposito 2		Confine svizzero
	→		→		→	Importazione in Svizzera

Apponendo la propria firma, il richiedente conferma di aver preso atto delle spiegazioni relative al modulo e di averlo compilato in modo veritiero.

Si impegna a comunicare all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ogni modifica che potrebbe comportare il mancato adempimento delle esigenze per l'immissione in commercio.

Prende inoltre atto del fatto che:

- la violazione dell'obbligo d'informare o la fornitura intenzionale di dati inesatti costituisce una violazione dell'obbligo d'informare di cui all'articolo 46 LPAmb ed è sanzionata con una multa;
- viola l'articolo 60 capoverso 1 lettera t LPAmb chiunque mette in commercio intenzionalmente carburanti o combustibili rinnovabili che non soddisfano le esigenze ecologiche di cui all'articolo 35d capoverso 1 o 4 LPAmb, o fornisce al riguardo informazioni errate o incomplete;
- viola l'articolo 60 capoverso 1 lettera u LPAmb chiunque viola il divieto di cui all'articolo 35d capoverso 2 LPAmb.

Luogo	Data	Firma giuridicamente valida
-------	------	-----------------------------

Allegati:

Allegato A1 OCoCr: Carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni o residui di produzione biogeni

Allegato A2 OCoCr: Carburanti prodotti a partire da biomassa o vettori energetici rinnovabili

Campioni di biocarburanti liquidi (secondo il punto 2.3 delle spiegazioni)



Spiegazioni relative al modulo principale OCoCr

1. Basi legali

Secondo l'articolo 35d della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01), i combustibili e carburanti rinnovabili possono essere messi in commercio soltanto se soddisfano determinate esigenze ecologiche (cpv. 1) e i combustibili e carburanti rinnovabili prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari non possono essere messi in commercio (cpv. 2). Inoltre, il capoverso 3 conferisce al Consiglio federale la competenza di prevedere esigenze ecologiche anche per l'immissione in commercio di altri combustibili e carburanti che generano emissioni di gas serra notevolmente inferiori rispetto a combustibili e carburanti fossili convenzionali. L'ordinanza sull'immissione in commercio di combustibili e carburanti rinnovabili o a basse emissioni (OCoCr) concretizza le disposizioni dei capoversi 1, 3 e 4 dell'articolo 35d LPAmb. Il capoverso 2 non viene ulteriormente precisato, in quanto il divieto di immissione sul mercato di combustibili o carburanti rinnovabili prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali è disciplinato in modo esaustivo dalla legge. Un'autorizzazione per l'immissione in commercio viene rilasciata su richiesta; si applica una procedura semplificata per i combustibili o carburanti prodotti a partire da rifiuti biogeni, fruitori dell'agevolazione fiscale o con certificato secondo l'allegato 1 dell'ordinanza.

Se la domanda è accolta, l'UFAM comunica per scritto al richiedente un numero di prova.

In virtù del numero 11 dell'allegato dell'ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'UFAM (OE-UFAM; RS 814.014), per l'elaborazione delle domande relative all'omologazione di combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni ai sensi dell'articolo 4 OCoCr viene riscosso un emolumento. Si applicano le aliquote seguenti:

- elaborazione delle domande relative all'omologazione di combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni ai sensi dell'articolo 4 OCoCr	secondo il dispendio ma al massimo Fr. 10 000
--	--

L'emolumento è dovuto anche in caso di valutazione negativa di una domanda.

2. Principi

Per combustibili o carburanti rinnovabili o a basse emissioni liquidi per i quali la prova non viene fornita ai sensi dell'articolo 3 capoverso 5 lettera c OCoCr, valgono i principi seguenti (punti 2.1–2.3). Se la prova del rispetto delle esigenze ecologiche deve essere fornita mediante un sistema volontario riconosciuto dall'UE nell'ambito dell'articolo 30 paragrafo 4 della direttiva (UE) 2018/2001 riveduta o secondo un sistema nazionale riconosciuto secondo l'articolo 30 paragrafo 6 della direttiva (UE) 2018/2001, utilizzare il modulo principale OCoCr, articolo 3 capoverso 5 lettera c,

2.1 Flusso di merci segregato

I carburanti devono essere prodotti fisicamente sempre a partire dalle materie prime per le quali è stata presentata la domanda e si è ricevuta l'autorizzazione. Una miscelazione con altre materie prime o carburanti è esclusa in qualsiasi momento (flusso di merci completamente segregato). Il bilancio di massa (come quello previsto nell'UE³), non è tollerato. Il richiedente è responsabile della segregazione delle materie prime e dei carburanti e a tal fine deve adottare misure adeguate.

³ Il sistema di bilancio di massa dell'UE permette di miscelare forniture di materie prime o biocarburanti con diverse caratteristiche di sostenibilità. La quantità miscelata di biocarburante, che adempie le necessarie esigenze, deve corrispondere alla quantità che può essere prelevata dalla miscela (come avviene per l'energia elettrica ecologica). In altre



2.2 Circuito commerciale e flusso delle merci

Occorre dichiarare, in maniera completa e vincolante, tutte le persone coinvolte nel flusso di merci e nel commercio per tutte le materie prime e tutti i carburanti. Ciò significa che bisogna fornire informazioni su produttori di materie prime, eventuali commercianti o depositi intermedi, importazioni di biocarburanti e stabilimenti di fabbricazione in Svizzera.

Questo obbligo non riguarda le materie prime (dal produttore di materie prime al produttore di carburante) figuranti sulla lista positiva dell'UDSC (nel rispetto delle relative condizioni). Ovvero per queste materie prime è possibile rinunciare a fornire indicazioni sul circuito commerciale e sul flusso di merci (dal produttore di materie prime al produttore di carburante).

È necessario presentare una domanda di agevolazione fiscale separata per ogni carburante e per ogni circuito commerciale dei carburanti provenienti da determinate materie prime.

Tutte le persone indicate al punto 5.2 del modulo, coinvolte nel commercio e nel flusso di merci, devono fornire una conferma che per il trasporto o l'immagazzinamento del carburante oggetto della domanda è rispettato l'obbligo di segregazione e che non vi è mai una miscelazione con altri carburanti.

2.3 Campioni

In caso di biocarburanti liquidi, insieme alla domanda vanno presentati anche dei campioni. A questo proposito occorre osservare i seguenti punti:

- Nello stabilimento di fabbricazione i campioni devono essere prelevati dal serbatoio delle materie prime e da quello del carburante prodotto.
- È importante che tutti i campioni provengano dalla stessa partita.
- Per il prelievo vanno utilizzate usuali bottiglie di alluminio pulite.
- La composizione degli additivi deve indicare i singoli componenti con la percentuale in peso rispetto all'intero prodotto.
- Occorre presentare prospetti, schede o altri documenti indicanti la proporzione di additivi e carburante nella miscela.

3. Obbligo di notifica del richiedente in caso di cambiamenti relativi alle indicazioni fornite

Il richiedente deve comunicare senza indugio all'UFAM le modifiche, in particolare per quanto riguarda le materie prime impiegate e il processo di produzione, che possono far sì che le esigenze ecologiche di cui all'articolo 3 capoverso 1 non siano più adempiute (art. 5 OCoCr). L'UFAM valuta poi se deve essere presentata una nuova domanda.

4. Delitti e contravvenzioni

La violazione intenzionale dell'obbligo d'informare o la fornitura intenzionale di informazioni inesatte nella domanda costituisce una violazione dell'obbligo d'informare di cui all'articolo 46 LPAmb ed è sanzionata con una multa (art. 61 cpv. 1 lett. o LPAmb). Chiunque mette in commercio intenzionalmente carburanti o combustibili rinnovabili che non soddisfano le esigenze ecologiche di cui all'articolo 35d capoverso 1 o 4, o fornisce al riguardo informazioni errate o incomplete, e chiunque viola il divieto di cui all'articolo 35d capoverso 2, viola l'articolo 60 capoverso 1 lettera t risp. u ed è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

parole, la somma di tutte le partite ritirate dalla miscela deve avere le stesse caratteristiche di sostenibilità della somma di tutte le sostanze aggiunte alla miscela.